Sentenza n. 175 **/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario — Presidente

dott. Carlo Picuno — Consigliere- relatore

dott. Federico Lorenzini — Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24165** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti di:

- società **DR.LU. S.r.l.** (P. IVA 01956370439), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pollenza (MC), rione Aldo Moro, n. 33, pec: dr.lu.srl@pec.it, non costituita;

- **Tarantelli Riccardo** (C.F. TRNRCR83R13E690B), nato a Loreto (AN) il 13/10/1983, residente a Civitanova Marche (MC), strada del Tirassegno, n. 18, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della DR.LU. S.r.l. dal 24/11/2020 all'attualità, non costituito;

- **Pisciotta Carlo** (C.F. PSCCRL57M13L191J), nato a Tolentino (MC) il 13/08/1957, ivi residente in viale Vittorio Veneto, n. 72/A, non costituito;

visto l'atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2025 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

uditi nella pubblica udienza del 23 settembre 2026 - relatore il consigliere Carlo Picuno e segretaria del Collegio la dr.ssa Patrizia Ionna - il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara;

non costituite le parti convenute in giudizio.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 29 dicembre 2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la DR.LU. S.r.l., Tarantelli Riccardo e Pisciotta Carlo, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, ammontanti complessivamente ad € 393.848,70, di cui: € 80.000,00 in favore del Mediocredito Centrale S.p.A. ed € 313.848,70 (ivi compresi € 28.531,70, a titolo di danno da disservizio) in favore della Simest S.p.A., con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia (queste ultime da rifondersi allo Stato).

II. In proposito, la Procura ha evidenziato che il Tarantelli, in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della DR.LU. S.r.l., attivamente coadiuvato dal Pisciotta in funzione di consulente contabile e fiscale, aveva indebitamente chiesto ed ottenuto la concessione di alcuni ingenti finanziamenti pubblici, erogati, rispettivamente, dal Mediocredito Centrale S.p.A. (società a partecipazione interamente pubblica), a valere su risorse del Fondo di Garanzia per le PMI– aiuti di Stato L. n. 662/96, e dalla Simest S.p.A. (società a partecipazione pubblica maggioritaria, normativamente affidataria di funzioni volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, assistendole nelle loro attività sui mercati esteri), e ciò sulla base di false dichiarazioni, contenute nelle istanze di accesso ai benefici, con riguardo alla consistenza

economico/finanziaria della DR.LU., nonché di documenti contabili e fiscali artefatti e, quindi, assolutamente non veritieri.

In relazione a tali fatti illeciti, gli odierni convenuti risultano, altresì, imputati nel procedimento penale n. 149/2022- mod. 21- R.G.N.R. EXPPO per i reati di cui agli artt. 476, comma 1, 478, comma 2, 482, 640, 640-bis e 648-ter, comma 1, de1 c.p. e all'art. 2621 del c.c.; tale procedimento è pendente in fase dibattimentale.

Più in particolare, la Procura ha riferito che la DR.LU. S.r.l., costituita in data 28/9/2017 ed avente come oggetto sociale prevalente "imballaggio e confezionamento di prodotti non alimentari e di cosmetici", era stata acquisita, alla fine del novembre 2020, da Tarantelli Riccardo, che ne era così divenuto socio unico, amministratore e legale rappresentante, a fronte di un corrispettivo fittiziamente indicato in € 50.000,00.

Consulente contabile e fiscale di tale società, sin dalla sua costituzione, è stato ininterrottamente Pisciotta Carlo.

Orbene, nel periodo immediatamente successivo all'acquisizione della società, il Tarantelli, con il determinante concorso del consulente Pisciotta, aveva presentato varie istanze di accesso a finanziamenti pubblici, tra le quali la Procura ha indicato come rilevanti nel presente giudizio quelle di seguito illustrate.

A) Finanziamento agevolato di € 100,000,00 per finalità di "liquidità per pagamenti fornitori" durante l'emergenza pandemica da COVID 19, con garanzia rilasciata dal Mediocredito Centrale S.p.A. (numero operazione 36990603) sino alla concorrenza di € 80.000,00.

La relativa domanda, inoltrata dalla DR.LU. S.r.l. al Centro Finanziamenti

S.p.A., veniva firmata digitalmente dal Tarantelli in data 14/12/2021 mentre le dichiarazioni allegate venivano sottoscritte digitalmente il 2/2/2022.

In data 14/3/2022 il Centro Finanziamenti S.p.A. erogava alla Società richiedente l'importo di € 95.730,00, da restituirsi in forma rateale.

Orbene, sulla base dei dati acquisiti nel marzo 2023 dalla Guardia di Finanza presso il Centro Finanziamenti S.p.A., risultavano essere state regolarmente pagate dalla DR.LU. soltanto quattro rate mensili, da aprile a luglio 2022, per complessivi € 1.669,10, mentre erano rimaste insolute quelle con scadenza da agosto a dicembre 2022, relativamente alle quali il Centro Finanziamenti S.p.A. aveva notificato intimazione di pagamento già alla fine del 2022, disponendo, altresì, la risoluzione del contratto di finanziamento.

In data 17/2/2023 era stata, pertanto, presentata dal Centro Finanziamenti al Mediocredito Centrale S.p.A. la richiesta di attivazione della garanzia pubblica.

In proposito, il Mediocredito Centrale S.p.A. ha comunicato alla Procura che: "*Con riferimento all'operazione n. 36990603, la perdita è stata effettivamente liquidata in data 21/11/2023, per un importo pari ad € 80.000,00, in favore di IGLOO SPV s.r.l.*

Per tale perdita il MCC ha inviato comunicazione di surroga e contestuale invito di pagamento al soggetto beneficiario finale; a seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, ha proceduto all'iscrizione a ruolo esattoriale n. 2391/2024. Il recupero del credito è stato affidato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ma ad oggi non risultano incassi".

All'esito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, è emersa la non veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso al beneficio, con riguardo alla consistenza economico/finanziaria della società.

Infatti, il Tarantelli aveva dichiarato che, alla data del 31/12/2020, la DR.LU., qualificata come microimpresa, aveva un fatturato di € 1.650.000,00, un attivo di € 469.000,00 e un numero di occupati pari a 6 unità; in realtà, dalle analisi delle banche dati, la G.d.F. ha rilevato che erano state emesse fatture di vendita per poche migliaia di euro; inoltre, dalle sommarie informazioni assunte dal precedente amministratore (Principi Giorgio) emergeva che nell'anno 2020 la DR.LU. non era stata operativa.

Peraltro, il Tarantelli aveva dichiarato che l'importo dell'operazione finanziaria per la quale chiedeva l'ammissione alla garanzia del Fondo per le PMI non era superiore al 25% del fatturato totale registrato nell'esercizio contabile 2019, come risultante dal bilancio depositato presso la C.C.I.A.A.; in proposito, aveva allegato i bilanci degli esercizi 2019 e 2020, dai quali risultava un totale dei ricavi, rispettivamente, di € 2.003.654,82 e di € 1.650.437,37, nonché un elenco dei principali clienti e fornitori della società.

Anche tale documentazione è risultata artatamente creata al solo scopo di ottenere il finanziamento; infatti, è stato accertato dalla G.d.F. che i bilanci, redatti con l'ausilio del consulente Pisciotta, non riportavano dati rispondenti al vero ed erano stati depositati telematicamente alla C.C.I.A.A. soltanto nelle date del 29/01/2021 e del 26/07/2021, in carenza di una contabilità ufficiale della società; peraltro, i fornitori indicati nell'elenco avevano, in gran parte, negato di conoscere il Tarantelli o la DR.LU. e di aver avuto rapporti commerciali con quest'ultima.

Infine, è stato accertato che il finanziamento erogato alla DR.LU. dal Centro Finanziamenti S.p.A. (con garanzia fornita dal Mediocredito Centrale sino alla concorrenza di € 80.000,00) era stato utilizzato dal Tarantelli non per gli scopi

d'interesse pubblico prestabiliti bensì per effettuare trasferimenti su conti correnti intestati ad altre società a lui riconducibili od intestati a tale Parziale Antonino, con importi poi restituiti allo stesso Tarantelli, tramite "bonifici di rientro".

In conclusione, secondo la Procura, il finanziamento agevolato in questione non soltanto era stato indebitamente percepito ma era stato anche illecitamente distratto dagli scopi prefissati.

B) Finanziamento erogato alla DR.LU. dalla Simest S.p.A. per la realizzazione del progetto denominato "Programma d'inserimento nei mercati esteri" - Operazione 11309/IM – n. Misura SA57891- ID misura 15900, programma da sviluppare in Slovacchia, con paesi target Austria e Repubblica Ceca, e con previsione di apertura di uno showroom a Bratislava.

La richiesta di accesso al finanziamento veniva presentata dalla DR.LU. S.r.l. in data 3/6/2021; il Comitato Agevolazioni, nella riunione del 25/11/2021, concedeva il finanziamento per l'importo complessivo di € 342.571,00, di cui in data 16/03/2022 veniva erogato, mediante accredito sul c/c acceso dalla Società presso la BNL, un acconto di € 190.317,00, di cui € 114.190,00 a fondo perduto, a valere sul Fondo Nazionale per la Promozione Integrata, ed € 76.127,00 a valere sul Fondo Rotativo di cui alla L. 394/1981.

Nel mese di marzo 2023 la Simest riscontrava che non risultavano pagate dalla DR.LU. né la rata di ammortamento scaduta il 31/12/2022 né quelle successive; pertanto, in data 18/4/2025 comunicava alla Procura che: "*la DR.LU. S.r.l. non ha mai restituito l'importo erogato e, pertanto, il contratto è stato risolto in data 7 novembre 2023; stante il perdurante inadempimento, sono state avviate le opportune azioni per il recupero delle somme erogate*"; alla data del

30/11/2023 il debito della DR.LU. S.r.l. nei confronti della Simest S.p.A. ammontava a complessivi € 198.527,95 (di cui € 8.210,95 per interessi moratori).

A seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è stata accertata la falsità delle dichiarazioni rese, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, dal Tarantelli, il quale, allegando documentazione contabile e fiscale artefatta, appositamente predisposta dal consulente Pisciotta, aveva riferito che, alla data del 31/12/2020, la DR.LU. S.r.l. aveva un fatturato totale di € 1.521.768,00 e un fatturato estero di € 856.480,00 mentre, alla data del 31/12/2019, aveva un fatturato totale di € 1.018.616,00 e un fatturato estero di € 562.378,00; in realtà, come riscontrato dalla G.d.F., la ditta aveva emesso fatture di vendita per poche migliaia di euro.

Per di più, è emerso che le spese rendicontate alla Simest non erano state sostenute dalla DR.LU. S.r.l., che non aveva mai aperto lo showroom a Bratislava, non realizzando, quindi, la specifica finalità per la quale il finanziamento era stato concesso.

In sostanza, anche in questo caso il finanziamento erogato alla DR.LU. era stato utilizzato dal Tarantelli non per gli scopi d'interesse pubblico prestabiliti bensì per operare trasferimenti su conti correnti intestati ad altre società a lui riconducibili o per effettuare spese per esigenze personali.

C) Finanziamento erogato alla DR.LU. dalla Simest S.p.A. per la realizzazione del progetto denominato "Miglioramento e salvaguardia della solidità patrimoniale delle società al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri" – Operazione 36217/PA- ID misura 1836.

L'istanza di accesso al finanziamento veniva presentata dalla DR.LU. S.r.l. in

data 3/6/2021; in data 30/09/2021 il Comitato Agevolazioni concedeva il finanziamento per l'importo di € 95.000,00, erogati con valuta 22/10/2021.

Nel relativo atto di quietanza, il Tarantelli, in qualità di legale rappresentante della DR.LU., riconosceva il debito nei confronti della Simest per l'importo di € 95.000,00, da restituirsi in otto rate semestrali sino al 31/12/2027.

Nel mese di marzo 2023 la Simest rilevava che non risultava pagata la rata scaduta il 31/12/2022.

Pertanto, la medesima Simest procedeva alla risoluzione del contratto di finanziamento, comunicando alla Procura, con nota del 18/4/2025, che: "*La DR.LU. S.r.l. non ha mai restituito l'importo erogato e, pertanto, il contratto è stato risolto in data 7 dicembre 2023; stante il perdurante inadempimento, sono state avviate le opportune azioni per il recupero delle somme erogate*"; alla data del 30/11/2023 il debito della DR.LU. S.r.l. nei confronti della Simest ammontava ad € 100.517,92 (compresi gli interessi moratori maturati).

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emersa la falsità delle dichiarazioni rese dal Tarantelli nella domanda di finanziamento: a fronte di fatture di vendita emesse per poche migliaia di euro, egli aveva affermato che, alla data del 31/12/2020, la DR.LU. S.r.l. aveva un fatturato totale di € 1.521.768,00 e un fatturato estero di € 856.480,00 e che, alla data del 31/12/2019, essa aveva un fatturato totale di € 1.018.616,00 e un fatturato estero di € 562.378,00.

Inoltre, in risposta a specifica richiesta della Simest, il Tarantelli aveva trasmesso i modelli IVA per gli anni 2019 e 2020, con relative comunicazioni di avvenuto deposito, unitamente ai bilanci per gli esercizi 2019 e 2020, corredati dalle relative note integrative e dai verbali di approvazione da parte

dell'assemblea dei soci.

In proposito, dalle indagini svolte dalla G.d.F. è emerso che tali documenti erano stati creati *ad hoc* dal Tarantelli e dal consulente fiscale Pisciotta, in assenza di contabilità ufficiale della società, al solo fine di far ottenere alla DR.LU. il finanziamento in questione.

Per di più, anche in questo caso è stato riscontrato che il finanziamento erogato alla DR.LU. era stato utilizzato dal Tarantelli non per gli scopi d'interesse pubblico prestabiliti bensì per operare trasferimenti su conti correnti intestati ad altre società a lui riconducibili o per effettuare spese per esigenze personali.

III. Pertanto, la Procura, dopo aver formulato rituale invito a dedurre, al quale la DR.LU. S.r.l., il Tarantelli e il Pisciotta non hanno fornito alcun riscontro, ha notificato ai medesimi l'atto di citazione in giudizio, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dolosamente cagionati al Mediocredito Centrale S.p.A., nella misura di € 80,000,00, ed alla Simest S.p.A., nella misura di complessivi € 313.848,70.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla Simest, il P.M. ha contestato ai convenuti, oltre che il danno patrimoniale di € 285.317,00 (€ 190.317,00 più € 95,000,00), anche un danno da disservizio, quale diretta conseguenza dell'illecito sviamento di risorse pubbliche, con correlativa vanificazione degli specifici scopi preventivati, e ciò anche in considerazione del fatto che tali risorse erano state sottratte ad altre aziende, le quali, accedendo ai finanziamenti in luogo della DR.LU. S.r.l., avrebbero potuto perseguire le finalità d'incremento dei propri processi produttivi e migliorare la competitività del tessuto produttivo locale sui mercati internazionali, con correlativi indubbi vantaggi per l'intera collettività.

L’ammontare del danno da disservizio è stato quantificato, in via equitativa, nell’importo di € 28.531,70 (pari al 10% delle somme indebitamente riscosse).

IV. In proposito, la Procura ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui sussiste la giurisdizione contabile anche nell’ipotesi di danno erariale correlato all’attivazione delle garanzie pubbliche, a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/96, cui sia conseguita - come nella fattispecie in esame– la materiale erogazione delle somme oggetto di garanzia, una volta riscontrate le inadempienze, da parte della ditta beneficiaria del finanziamento, agli obblighi di restituzione.

Infatti, in tutti i casi di erogazione di finanziamenti pubblici vincolati alla realizzazione di specifiche finalità di pubblico interesse, il soggetto beneficiario viene ad essere inserito nell’iter procedimentale dell’Amministrazione, diretto alla realizzazione del programma pubblico, cui egli è chiamato a cooperare con la propria attività; pertanto, tra tale soggetto e la P.A. viene ad instaurarsi un vero e proprio rapporto di servizio di tipo funzionale, che, nei casi d’indebita percezione e/o d’illecita distrazione delle risorse finanziarie pubbliche dalle finalità prestabilite, determina l’insorgenza di una fattispecie di danno erariale. In tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza, la giurisdizione della Corte di conti si estende non soltanto nei confronti della persona giuridica che abbia indebitamente lucrato il finanziamento pubblico ma anche nei confronti del suo legale rappresentante ed amministratore, che risulti aver posto in essere condotte illecite finalizzate al conseguimento del beneficio economico e/o alla sua distrazione dagli scopi preventivati, nonché nei confronti del soggetto che, nonostante non sia stato il diretto destinatario del finanziamento, abbia prestato attività – anche di natura professionale - che siano risultate indispensabili per

l'indebito conseguimento del finanziamento.

V. All'odierna udienza, non costituiti i soggetti convenuti, la Procura ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, preso atto della mancata costituzione dei convenuti ed avendo verificato la regolarità delle notifiche della citazione ad essi effettuate, dichiara la loro contumacia**.**

2. Viene in decisione avanti a questo Collegio la domanda proposta dalla Procura regionale, volta all'accertamento della sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa, ascrivibili in capo ai suddetti convenuti a titolo di dolo, per avere gli stessi, in concorso tra loro, posto in essere operazioni fraudolente, finalizzate al conseguimento di indebite erogazioni di finanziamenti pubblici, sia sotto forma di concessione di garanzia, a valere su risorse del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996, accessibile in base ad apposita disciplina derogatoria e di maggior favore rispetto a quella ordinaria, per effetto dell'art. 13 del D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, sia sotto forma di contributi diretti, corrisposti dalla Simest, per la realizzazione di progetti volti a favorire l'inserimento delle imprese italiane nei mercati esteri; con riferimento a tale ultima tipologia di contributi, la Procura ha contestato ai convenuti anche la causazione di un danno da disservizio, quale conseguenza dello sviamento delle risorse pubbliche dalle specifiche finalità cui erano preordinate.

3. In via pregiudiziale, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in *subiecta materia.*

In particolare, con riferimento al contributo ottenuto dalla DR.LU. S.r.l. per

finalità di "liquidità per pagamento dei fornitori", agevolato con garanzia rilasciata dal Mediocredito Centrale, si osserva che, come correttamente evidenziato dalla Procura, il Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 contribuiva a dare attuazione allo specifico programma statale, volto a consentire alle imprese, in crisi di liquidità a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, l'accesso a finanziamenti con vincoli di scopo, che, altrimenti, non sarebbero stati loro concessi dal sistema bancario.

Pertanto, proprio in ragione della fruizione della suddetta garanzia pubblica, le imprese beneficiarie venivano ad inserirsi nell'iter procedimentale previsto dall'Amministrazione per la realizzazione del programma pubblico di ripresa economica, cui le stesse imprese erano chiamate a concorrere con le proprie attività.

Di conseguenza, tra la singola impresa beneficiaria, i suoi rappresentanti legali e lo Stato è venuto ad instaurarsi un vero e proprio rapporto di servizio di tipo funzionale, idoneo ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti nei casi di danni derivanti dall'indebito conseguimento e/o dall'illecita distrazione del finanziamento, cui sia conseguita l'escussione della garanzia pubblica (Cass. SS.UU. n. 1994 del 24 gennaio 2022).

In proposito, va rammentato che la consolidata giurisprudenza ha sottolineato che: "*In tale contesto, gli operatori economici richiedenti la misura, ottenendo l'accesso al credito garantito dallo Stato, venivano a concorrere al soddisfacimento ed all'implementazione della scelta di politica economica in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale, derivanti dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid 19, generandosi in*

tal modo un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato, secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione" (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 200/2024).

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati alla DR.LU. dalla Simest S.p.A., si osserva che tale Società è stata normativamente incaricata di gestire direttamente il Fondo Rotativo istituito dalla L. n. 394/1981, al fine di supportare il processo d'internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e co-finanziamenti a fondo perduto.

Inoltre, nell'ambito del P.N.R.R., l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021 ha rifinanziato tale Fondo per 1,2 miliardi di €, di cui € 800 milioni destinati alla concessione di finanziamenti agevolati ed € 400 milioni per l'erogazione di co-finanziamenti a fondo perduto.

Risulta, quindi, evidente che le risorse finanziarie erogate dalla Simest, a valere su tale Fondo, erano di provenienza pubblica, nazionale ed europea, ed erano specificamente destinate a sovvenzionare i costi afferenti ad iniziative d'inserimento delle aziende italiane nei mercati esteri, mediante interventi rientranti nell'ambito della transizione digitale ed ecologica, dell'e-commerce, delle fiere e delle mostre.

Trattandosi, dunque, di risorse finanziarie pubbliche, erogate dalla Simest per specifici scopi d'interesse pubblico, va ravvisata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei casi di danni derivanti dall'indebito conseguimento e/o dall'illecita distrazione dei finanziamenti.

Peraltro, come affermato dalla consolidata giurisprudenza sia della Corte di Cassazione sia della Corte dei conti, con riferimento ad entrambe le suddette forme di finanziamento pubblico, il rapporto di servizio con la P.A. erogatrice

viene a configurarsi non soltanto nei riguardi della ditta beneficiaria e dei suoi legali rappresentanti ed amministratori ma si estende anche a quei soggetti, esterni alla ditta, che siano, comunque, venuti ad inserirsi fattivamente nell'iter procedimentale prescritto per la concessione del finanziamento (v., *ex multis*, Cassazione, SS.UU., ord. n. 14336/2018, n. 36375/2021, n. 1994/2022; Corte dei conti, Sez. Puglia, sent. n. 123/2025; Sez. Toscana, sent. n. 63/2025).

Pertanto, nella fattispecie in esame la sussistenza della giurisdizione contabile è ravvisabile anche nei confronti di Pisciotta Carlo (consulente della DR.LU. S.r.l. e del Tarantelli), che, come risulta chiaramente dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento penale, ha dolosamente contribuito alla causazione del danno erariale, redigendo la documentazione contabile e fiscale artefatta, da allegarsi alle domande inoltrate dal Tarantelli per la concessione dei suddetti finanziamenti.

In particolare, è stato riscontrato che i bilanci della DR.LU., peraltro, tardivamente depositati presso la C.C.I.AA., allegati alle domande per la concessione dei finanziamenti, riportavano dati e valori fittizi e totalmente discordanti da quelli risultanti dalle banche dati analizzate dalla G.d.F.

Tali bilanci nonché le dichiarazioni fiscali IVA erano stati appositamente redatti dal Pisciotta, d'intesa con il Tarantelli, in carenza di qualsiasi contabilità ufficiale della società, al solo fine di fornire valori e dati non veritieri, occorrenti al Tarantelli per presentare al Centro Finanziamenti S.p.A. ed alla Simest le domande per la concessione delle provvidenze pubbliche.

Per di più, è emerso che il consulente Pisciotta deteneva personalmente gli estremi di protocollo dei depositi presso la C.C.I.A.A. dei fittizi bilanci della DR.LU., da lui stesso redatti, nonché le password per l'accesso alla PEC della

medesima ditta.

4. Ciò assodato, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dei convenuti sia meritevole d'integrale accoglimento.

Infatti, gli atti acquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 149/2022- mod. 21- R.G.N.R. EXPPO costituiscono un corredo probatorio dettagliato ed idoneo per affermare che, in tutte le fattispecie oggetto di contestazione da parte della Procura, i convenuti Tarantelli e Pisciotta, il primo in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio unico della DR.LU. S.r.l. ed il secondo in funzione proattiva di consulente della Società, hanno posto in essere artifizi e raggiri finalizzati all'illecito conseguimento di risorse pubbliche.

Infatti, essi si sono fraudolentemente adoperati affinché tale Società:

a) ottenesse il finanziamento agevolato di € 100,000,00 per finalità di "liquidità per pagamenti fornitori" durante l'emergenza pandemica da COVID 19, con garanzia rilasciata dal Mediocredito Centrale S.p.A. sino alla concorrenza di € 80.000,00, poi effettivamente escussa;

b) conseguisse due finanziamenti erogati dalla Simest, a valere sul Fondo Rotativo istituito dalla L. n. 394/1981, per un importo complessivo di € 285.317,00 (€ 190.317,00 più € 95.000,00), a titolo di contributi per la realizzazione di progetti (rimasti totalmente inattuati) concernenti l'inserimento della ditta nei mercati esteri.

Per di più, come accertato a seguito delle indagini svolte dalla G.d.F., i suddetti finanziamenti pubblici, illecitamente fruiti dalla DR.LU., sulla base delle false dichiarazioni rese dal Tarantelli, supportate da documentazione contabile e fiscale fittiziamente predisposta dal Pisciotta, sono stati distratti dalle finalità d'interesse pubblico preventivate e non sono stati mai restituiti agli enti

erogatori, nonostante le reiterate diffide da essi notificate alla DR.LU.

Tutto ciò ha comportato gli ingenti danni erariali sopra ampiamente descritti, ascrivibili ai convenuti DR.LU. S.r.l., Tarantelli e Pisciotta a titolo di dolo intenzionale.

4.1 Al nocumento patrimoniale diretto arrecato alla Simest, deve aggiungersi la voce di danno conseguente al disservizio, determinatosi a causa dei comportamenti dolosamente posti in essere dai medesimi convenuti.

Appare, infatti, pienamente condivisibile la tesi della Procura, secondo cui tali comportamenti, finalizzati all'illecito conseguimento dei suddetti finanziamenti, poi distratti dagli scopi prefissati, hanno, di fatto, impedito che le risorse finanziarie dirette al perseguimento di specifiche finalità pubbliche potessero essere fruite da altre aziende, in possesso dei prescritti requisiti, le quali avrebbero potuto realizzare in maniera coerente e proficua progetti aventi analogo contenuto, con conseguenti indubbi vantaggi anche per la collettività e per l'economia sia locale che nazionale.

In proposito, va rammentato che, una volta constatato l'esaurimento delle risorse finanziarie che erano state stanziate dal legislatore, in data 3 maggio 2022 la Simest aveva dovuto chiudere anticipatamente la fase di ricezione delle domande di finanziamento provenienti da altre aziende, che, dunque, non avevano potuto più conseguire i benefici economici in questione ed utilizzarli per il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico prefissate.

In conformità alla consolidata giurisprudenza, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la quantificazione, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., del danno da disservizio, e ciò in considerazione della notevole difficoltà di pervenire ad una precisa dimostrazione dell'entità di tale pregiudizio, pur

indubbiamente ravvisabile nella fattispecie in esame (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez.VI, ordinanza n. 41542/2021).

Tenuto conto delle peculiarità, sopra descritte, della vicenda in esame, appare congrua e condivisibile la quantificazione in € 28.531,70 del danno da disservizio, che è stata prospettata dalla Procura in misura corrispondente al 10% dei finanziamenti indebitamente percepiti dalla DR.LU. s.r.l. a carico della Simest (cfr., *in terminis*, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 103/2025; Sez. I d'Appello, sentenza n. 68/2026).

5. Conclusivamente, la DR.LU. S.r.l., Tarantelli Riccardo e Pisciotta Carlo devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento:

a) in favore del Mediocredito Centrale S.p.A., della somma di € 80.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di escussione della garanzia pubblica (21/11/2023) e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;

b) in favore della Simest S.p.A., della complessiva somma di € 285.317,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle rispettive date di percezione dei finanziamenti di € 190.317,00 (16/03/2022) e di € 95.000,00 (22/10/2021) e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;

c) in favore della Simest S.p.A. della ulteriore somma di € 28.531,70, a titolo di danno da disservizio.

Sulle somme così determinate sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunziando:

CONDANNA

la società DR.LU. S.r.l., Tarantelli Riccardo e Pisciotta Carlo, in solido tra loro, al pagamento:

a) in favore del Mediocredito Centrale S.p.A., della somma di € 80.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di escussione della garanzia pubblica (21/11/2023) e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;

b) in favore della Simest S.p.A., della complessiva somma di € 285.317,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle rispettive date di percezione dei finanziamenti di € 190.317,00 (16/03/2022) e di € 95.000,00 (22/10/2021) e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;

c) in favore della Simest S.p.A., della ulteriore somma di € 28.531,70, a titolo di danno da disservizio.

Sulle somme così determinate sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

I medesimi convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Carlo Picuno	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 20 ottobre 2026
Il funzionario amministativo
Dott.ssa Patrizia Ionna
f.to digitalmente